

051584192



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

N. 76/1998 RE

**ORDINE DI ESECUZIONE**

**Il Procuratore Generale della Repubblica**

Visto il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Bologna in data 26.6.2002 con il quale **GUARESCHI MARUSI RODOLFO**, nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore (PR) e residente in Parma in Strada Argini Enza n. 103 e domiciliato in Sant'Ilario d'Enza (RE) in Via XXV Aprile Ovest n. 2, per l'espiazione della pena di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione ed € 3.486,00 di multa**

**Il Tribunale Sorveglianza di Bologna con ordinanza 5.4.2004 ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale (la Cassazione ha respinto il proposto ricorso con ordinanza del 29.10.2004)**

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

**ordina**

l'esecuzione del provvedimento e dispone la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena residua di **Anni 2 (DUE) Mesi 4 (QUATTRO) Giorni 24 (VENTIQUATTRO) di reclusione**

**Dispone**

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiergli la pena sopra indicata.

**Manda**

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione **alla QUESTURA di PARMA** che deve eseguirlo, di notificarne copia al difensore del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensore di fiducia l'**AVV. Aniello SCHETTINO del Foro di PARMA** al quale il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme di legge.

Bologna, 23.12.2004



**F.to IL PROCURATORE GENERALE**  
 Dott. Artilio DARDANI sost.



**E' copia conforme all'originale**  
 Bologna, 23.12.2004  
**IL CANCELLIERE**  
 Giovanni MARIANI



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

ORDINE DI ESECUZIONE N. 76/1998 RE DEL 23/12/2004

Il sottoscritto avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, difensore di fiducia del sig. Marusi Guareschi Rodolfo, in relazione al provvedimento indicato in epigrafe, osserva e richiede quanto segue.

- 1) Con ordinanza del 13/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto istanza di affidamento in prova.
- 2) Con ordine di esecuzione del 19/11/2003, la Procura Generale di Bologna, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., ha disposto la carcerazione.
- 3) Con ordinanza del 27/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., ha sospeso l'esecuzione della propria ordinanza del 13/11/2003 in pendenza di ricorso per cassazione.
- 4) Con decreto del 5/4/2004, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile nuova istanza di affidamento in prova presentata in pendenza del ricorso per cassazione.
- 5) Con sentenza del 20/4/2004, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003.
- 6) Con ordine di esecuzione del 27/4/2004, la Procura Generale di Bologna, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., ha disposto la carcerazione.
- 7) Con ordinanza del 20/4/2004, depositata il 4/5/2004, la Corte d'Appello di Bologna, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza del 5/2/2004, emessa dalla stessa Corte d'Appello, fino alla decisione della Corte di Cassazione.
- 8) Con ordinanza del 20/4/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha altresì dichiarato inammissibile un'istanza ai sensi dell'art. 672 per la revoca di una sentenza della Corte d'Appello del 14/11/1996 (pena residua un anno ed un mese). Contro l'ordinanza è stato presentato ricorso per cassazione.
- 9) Con ordinanza del 25/5/2004, depositata il 26/5/2004, la Corte d'Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., ha sospeso - senza indicazione di alcun termine - l'esecuzione dell'ordine di carcerazione della Procura Generale di Bologna del 27/4/2004.**
- 10) Con sentenza del 29/10/2004, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 5/2/2004.
- 11) Contro la sentenza della Corte di Cassazione del 29/10/2004 è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., che risulta assegnato alla Sezione V.
- 12) Con ordinanza del 5/11/2004, la Corte d'Appello di Bologna, in pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 20/4/2004 della stessa Corte d'Appello, ha confermato la sospensione, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588 c.p.p., dell'esecuzione della predetta ordinanza.**
- 13) Con ordine di esecuzione del 23/12/2004, la Procura Generale di Bologna ha disposto la carcerazione con la seguente motivazione: «*Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 5.4.2004 ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale (la Cassazione ha respinto il proposto ricorso con ordinanza del 29.10.2004).*»



L'ordine di esecuzione del 23/12/2004 è illegittimo ed erroneamente motivato poiché:

- circa l'erroneità, si precisa che il 29/10/2004, la Corte di Cassazione non ha rigettato con ordinanza il ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004 ma, con sentenza, il ricorso contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 5/2/2004;

- circa l'illegittimità, si osserva che **la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione disposta con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 25/5/2004 non indica alcun termine di efficacia e non è mai stata revocata;**

- infine, **l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 5/11/2004 ha dichiarato sospesa di diritto, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588 c.p.p., l'esecuzione dell'ordinanza del 20/4/2004 della stessa Corte d'Appello, fino al termine del giudizio di cassazione.**

Il quarto comma dell'art. 655 c.p.p. stabilisce che «Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; **l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.**».

Secondo Cass. pen., sez. VI, 27-08-1997 (C.C. 09-07-1997), n. 9071, «In materia di esecuzione il pubblico ministero non può disporre l'esecuzione di una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice in tal senso, anche quando esistano tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione.»

Secondo Cass. pen., sez. I, 08-06-1993 (C.C. 15-04-1993), n. 1586, «Il pubblico ministero può mettere in esecuzione soltanto pene concretamente eseguibili, e quindi non la pena condizionalmente sospesa, neanche se la sospensione debba essere revocata, arbitrandosi di adottare provvisoriamente un provvedimento che è di natura decisoria e di competenza del giudice dell'esecuzione, e che va adottato in contraddittorio del condannato.»

La necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione, in relazione sia alla sospensione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p. (senza termine di efficacia), dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione del 27/4/2004 disposta con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 25/5/2004, sia all'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 5/11/2004 che ha dichiarato sospesa di diritto, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588 c.p.p., l'esecuzione dell'ordinanza del 20/4/2004 della stessa Corte d'Appello fino al termine del giudizio di cassazione.

Allo stato, la revoca della sospensione dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 25/5/2004 non risulta né richiesta dal pubblico ministero ai sensi del quarto comma dell'art. 655 c.p.p., né disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p..

Premesso quanto sopra, si chiede alla intestata Autorità, in sede di autotutela, la revoca, l'annullamento o come meglio, dell'ordine di esecuzione del 23/12/2004 con il quale è stata disposta la carcerazione di Marusi Guareschi Rodolfo.

Si allegano i documenti sopra citati.

Bologna, lì 29 dicembre 2004

(avv. Aniello Schettino)




PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA BOLOGNA

DEPOSITATO IL 29.12.04

DA MASSIMO STREFFANO SALIMBENE

IL CANCELLIERE

collega nota  
con n. 12 allegati





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**UFFICIO ESECUZIONE PENALE**  
**FAX. 051/58.56.53**

N. 76/1998 R.E.S.

**ALLA CORTE D'APPELLO**

**S E D E**

Trasmetto l'allegato fascicolo relativo alla istanza di revoca, annullamento o come meglio "dell'ordine di esecuzione del 23.12.2004 emesso da questa Procura Generale nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo.

Esprimo parere contrario all'accoglimento di tale istanza.

Nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova del condannato con ordinanza 5.4.2004.

La Procura Generale il 27.4.2004 emetteva ordine di carcerazione per Marusi Guareschi Rodolfo.

Nel frattempo il 19.4.2004 il condannato presentava istanza alla Procura Generale chiedendo che nel caso in cui la Corte di Cassazione avesse dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13.11.2003, il PG considerasse sospesa l'esecuzione della pena sino alla conclusione del giudizio di Cassazione sul ricorso avverso il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza in data 5.4.2004.

Dagli atti di quest'Ufficio risultano e se ne trae copia per agevolare la ricerca della Corte, che in data 20.4.2004 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 13.11.2003 (all. 1); che in data 26.11.2004 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Marusi Guareschi Rodolfo avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (provvedimento camerale del 26.11.2004, all. 2).

L'attività difensiva in favore del Marusi, portava alla formulazione di una richiesta di riduzione di pena per effetti di indulto, presentata in data 18.11.2003, assieme ad altro, alla Corte d'Appello di Bologna e da quest'Ufficio rigettato con ordinanza emessa in data 5.2.2004.

Ovviamente, anche questa decisione veniva impugnata con ricorso per Cassazione: La Suprema Corte rigettava il ricorso in data 29.10.2004 (all. 3).




Altre ordinanze della Corte (20.5.2004 / 20.4.2004 / 4.11.2004) sospendevano l'esecuzione della pena sino alle pronunce della Suprema Corte.

Tali decisioni sono intervenute, hanno rigettato la richiesta del condannato e quindi legittimamente e correttamente è stato emesso l'ordine di esecuzione.

*Bologna, 4 gennaio 2005*

**IL PROCURATORE GENERALE**  
**DR. Attilio DARDANI, Sost.**



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

**Istanza di sospensione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.  
con richiesta di urgente fissazione dell'udienza**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene del Foro di Salerno, difensore di fiducia del sig. Marusi Guareschi Rodolfo, come da procura allegata, espone quanto segue.

Con provvedimento di unificazione pene del 26/6/2002, la Procura Generale della Repubblica di Bologna ha disposto una pena da espiare di anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione.

Fra i provvedimenti oggetto di cumulo, figura la sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/1994, che prevede una pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il 2/11/2004 è stata presentata istanza per l'accertamento e la declaratoria di estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p.

Con ordinanza del 12/11/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto la suddetta istanza.

Contro l'ordinanza del 12/11/2004 è stata presentata opposizione, fondata su un parere pro-veritate del prof. Ferrando Mantovani, favorevole al condannato.

Nonostante l'evidenza dell'avvenuta estinzione della pena dal 15/11/2004, con ordinanza depositata il 22/12/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto la suddetta opposizione.

Il 27/12/2004, contro l'ordinanza del 22/12/2004 è stato presentato ricorso per cassazione per violazione di legge.

Prima che la Corte di Cassazione possa decidere sul suddetto ricorso, sussiste la concreta possibilità che la pena per la quale è stata chiesta la declaratoria di estinzione possa essere eseguita e, in tal caso, nell'auspicata ipotesi che il ricorso sia accolto, l'esecuzione si rivelerebbe un'ingiusta detenzione.


Sarebbe assolutamente ingiusto che, per una pena derivante da sentenza divenuta irrevocabile il 16/11/1994, il cui termine di estinzione decorre, per legge, dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (non essendosi mai verificata la condizione di revoca, prevista dall'applicato indulto del 1990, alla quale l'esecuzione della pena stessa era subordinata e non essendovi stata mai sottrazione ad esecuzione già iniziata), una volta scaduto, il 15/11/2004, il termine di estinzione previsto dall'art. 172 c.p., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inapplicabilità di cui al settimo comma dell'art. 172 c.p., l'interessato debba espiare una pena detentiva effettivamente già estinta.

Premesso quanto sopra, si chiede, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., con la massima urgenza, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 22/12/2004, fino alla decisione del ricorso per cassazione proposto contro la stessa.

Si allega ricorso per cassazione contro ordinanza del 21/12/2004.

Bologna, 30 dicembre 2004.

Avv. Stefano Salimbene



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

depositato in cancelleria

30 DIC 2004

IL CANCELLIERE DI

Dot. [Signature]





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Alta Corte di Appello di Bologna

Trasmetto l'allegato fascicolo relativo all'istanza di  
sospensione ai sensi dell'art 666 c.p.p. dell'ordinanza  
emessa dalla Corte di Appello in data 22.12.2004, sino  
alla decisione sul ricorso per Cassazione avverso la  
suddetta ordinanza.

Esprimo parere contrario.

In primo luogo sono completamente da condividere  
le considerazioni svolte dalla Corte nella infuquata  
ordinanza.

Occorre poi sottolineare come la richiesta difensiva  
fa riferimento ad una pena di anni 1 e mesi 6, connessa  
al cumulo delle pene che include una pena da espiare  
di anni 2, mesi 6 e giorni 24 di reclusione (oltre a multa)  
e quindi 2 osservazioni si infuquano:

1) Non si vede per quale motivo, essendo diventata



refinitiva da declaratoria di inammissibilità dell'affidamento in prova, a seguito della decisione della Suprema Corte del 20.4.2004, non debba trovare attuazione l'espiazione della pena per la parte, non toccata da loggiane, risultante dal cumulo delle pene

2) la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Parma con sentenza 13.2.1991 ineccepibile in data 16.11.1994 è stata esondata per effetto D.P.R. 394/90 e quindi **non è eseguibile.**

Appare pertanto di tutta evidenza, anche alla luce delle precedenti formulazioni difensive, il carattere meramente dilatorio anche di queste istanze

Occorre, infine, aggiungere che **non sono state portate in evidenza, in alcun modo, le ragioni che dovrebbero indurre la Corte al provvedimento, del tutto discrezionale, di esenzione della pena**

Bologna 4.1.2005

Sost. Procuratore Generale  
Dr. ATTILIO DARDANI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Accertamento ai sensi dell'art. 676 c.p.p. della estinzione della pena per decorso del termine ai sensi dell'art. 172 c.p.**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia di MARUSI GUARESCHI Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (Parma) il 20/1/1950, premesso che:

- 1) Il 16/11/1994 è divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 con la condanna ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 368 c.p., con applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. 394/90.
- 2) Il 18/6/1998 il pubblico ministero ha emesso il primo provvedimento di unificazione delle pene (n. 76/98) nel quale è compresa la suddetta sentenza.
- 3) Il provvedimento di unificazione delle pene del 18/6/1998 è stato reso esecutivo con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 9/7/1999, depositata il 27/7/1999, contro la quale è stato proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.
- 4) Il 30/8/1999 il pubblico ministero ha emesso un ordine di carcerazione in seguito all'ordinanza del 9/7/1999. L'ordine è stato eseguito il 3/9/1999.
- 5) In data 8/9/1999 il giudice dell'esecuzione ha sospeso, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., l'esecuzione dell'ordinanza del 9/7/1999 ed ha ordinato la scarcerazione. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 7/9/1999 è stata poi annullata per cassazione.
- 6) Con ordinanza del 19/10/2000, il giudice dell'esecuzione ha ridimensionato, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 c.p. e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 663 c.p.p., l'indulto applicato più volte ed in misura superiore a quella prevista dal decreto alle sentenze oggetto del provvedimento di cumulo del 18/6/1998, compresa quella del Tribunale di Parma del 13/2/1991.
- 7) Il 16/1/2001 il pubblico ministero ha emesso, dopo una serie di revoche di sentenze comprese nel provvedimento di cumulo, un secondo provvedimento di unificazione delle pene per anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione ed il 18/1/2001 ha emesso nuovo ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, ai sensi del quarto comma dell'art. 666 c.p.p., per consentire la presentazione della domanda di affidamento in prova, regolarmente depositata nei termini di legge.
- 8) Il 21/9/2001 il pubblico ministero ha emesso, dopo la revoca di altre sentenze, un terzo provvedimento di unificazione delle pene.
- 9) Il 26/6/2002 il pubblico ministero ha emesso, in seguito ad ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva accolto una domanda dell'interessato, un quarto provvedimento di unificazione delle pene, in sostituzione di quello emesso il 21/9/2001.
- 10) Con ordinanza del 13/11/2003, depositata il 18/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la domanda di affidamento in prova.
- 11) Contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003 è stato proposto ricorso per cassazione.
- 12) Il 19/11/2003, il pubblico ministero ha revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione del 18/1/2001 ed ha emesso nuovo ordine di carcerazione.

13) Con ordinanza del 27/11/2003, depositata il 28/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza ha sospeso, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., l'esecuzione della propria ordinanza del 13/11/2003.

14) Con provvedimento del 28/11/2003, scritto in calce all'ordinanza di sospensione del 27/11/2003, il pubblico ministero ha revocato l'ordine di carcerazione del 19/11/2003.

15) Con ordinanza del 5/2/2004, il giudice dell'esecuzione ha respinto una richiesta di applicazione dell'indulto del 1978 alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989 ed una richiesta di applicazione dell'indulto del 1990 alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, entrambe comprese nel provvedimento di cumulo del 26/6/2002, per una pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione, superiore a quella disposta in concreto dallo stesso provvedimento di cumulo.

16) In pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003, è stata presentata una seconda domanda di affidamento in prova.

17) Con decreto del 5/4/2004, depositato il 6/4/2004, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile de plano, ai sensi del secondo comma dell'art. 666 c.p.p., la seconda domanda di affidamento in prova.

18) Contro il decreto di inammissibilità del 5/4/2004, è stato presentato ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 666 c.p.p.

19) Il 20/4/2004, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003.

20) Nonostante che l'esecuzione fosse sospesa ai sensi del primo comma dell'art. 588 c.p.p. dalla presentazione del ricorso per cassazione contro il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004, il 27/4/2004, il pubblico ministero, facendo riferimento al suddetto decreto, ha emesso un terzo ordine di carcerazione.

21) Con ordinanza del 20/4/2004, depositata il 4/5/2004, il giudice dell'esecuzione ha sospeso, ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., l'esecuzione della propria ordinanza del 5/2/2004, relativa a questioni sul titolo esecutivo (provvedimento di cumulo del 26/6/2002), in pendenza del ricorso per cassazione.

22) Con una seconda ordinanza del 20/4/2004, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile un'istanza ai sensi dell'art. 672 per la revoca di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/11/1996 (pena residua un anno ed un mese).

23) Contro la predetta ordinanza del 20/4/2004 è stato presentato ricorso per cassazione.

24) Con ordinanza del 25/5/2004, il giudice dell'esecuzione ha sospeso, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'ordine di carcerazione del 27/4/2004, senza indicare alcun termine di efficacia.

25) Il 2/11/2004, è stata presentata al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione, a far tempo dal 15/11/2004, ai sensi dell'art. 172 c.p., della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/1994.



26) Con ordinanza del 5/11/2004, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato sospesa di diritto, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588, comma 1 c.p.p., l'esecuzione dell'ordinanza del 20/4/2004 della stessa Corte d'Appello, fino al termine del giudizio di cassazione.

27) Con ordinanza del 12/11/2004, che risulta depositata il 18/11/2004, emessa de plano ai sensi del primo comma dell'art. 676 c.p.p. e del quarto comma dell'art. 667 c.p.p., il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di estinzione presentata il 2/11/2004 perché, secondo l'ordinanza, *«la pena inflitta con la sentenza de qua è diventata in concreto eseguibile quando l'ordinanza di questa Corte del 19/10/2000, che ha disposto il ridimensionamento del condono, è divenuta irrevocabile, di tal che la prescrizione decennale, avente inizio alla data di irrevocabilità di detta ordinanza, non è maturata.»*

28) Contro l'ordinanza del 12/11/2004, è stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., fondata sul presupposto che, a prescindere dal fatto che in data 12/11/2004 la pena relativa alla suddetta sentenza del 13/12/1991 non era ancora estinta, poiché il termine di dieci anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile è scaduto il 15/11/2004 (ed infatti per quest'ultima data è stata chiesta la dichiarazione di estinzione), alla pena relativa alla sentenza del 13/2/1991 è applicabile il quarto comma dell'art. 172 c.p.p., secondo il quale *«Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile»*, poiché *«il condannato non si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena»* e non il quinto comma dello stesso art. 172 c.p.p., il quale prevede che *«Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata»*, posto che la condizione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 394/90, alla quale era subordinata l'applicazione dell'indulto applicato alla sentenza del 13/2/1991, non si è mai verificata.

29) Con ordinanza del 21/12/2004, che risulta depositata il 22/12/2004, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione sostenendo di nuovo che il termine decennale debba considerarsi decorrere dalla data della ordinanza del 19/10/2000 ed aggiungendo che *«anche qualora, contrariamente opinando, si intendesse individuare comunque il termine iniziale nella data di irrevocabilità della sentenza (16/11/1994), quando fu emessa l'ordinanza di revoca del condono, che ha reso in concreto eseguibile la pena, non era maturata la prescrizione e, d'altra parte, risulta dagli atti che la Procura Generale in Sede, a seguito dell'ordinanza, ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26/6/2002 nonché ulteriore provvedimento del 27/4/2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato, a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;»*

30) Il 27/11/2004 è stato presentato ricorso per cassazione per violazione di legge contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21/12/2004.

31) Il 28/12/2004 si è appreso che il pubblico ministero aveva emesso, il 23/12/2004, giorno successivo a quello in cui risulta depositata l'ordinanza del 21/12/2004, un nuovo ordine di carcerazione (il quinto) con la seguente motivazione: *«Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 5.4.2004 ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale (la Cassazione ha respinto il proposto ricorso con ordinanza del 29.10.2004).»*

32) Circa tale ordine di carcerazione 23/12/2004 si fa presente che:

- il 29/10/2004, la Corte di Cassazione non ha rigettato con ordinanza il ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004 bensì, con sentenza, il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 5/2/2004;
- la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 25/5/2004 non indica alcun termine di efficacia e non è mai stata revocata;
- l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 5/11/2004 ha dichiarato sospesa di diritto, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588, comma 1 c.p.p., l'esecuzione della seconda ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 20/4/2004, fino al termine del giudizio di cassazione.

Il quarto comma dell'art. 655 c.p.p. stabilisce che *«Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.»*

Secondo Cass. pen., sez. VI, 27-08-1997 (C.C. 09-07-1997), n. 9071, *«In materia di esecuzione il pubblico ministero non può disporre l'esecuzione di una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice in tal senso, anche quando esistano tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione.»*

Secondo Cass. pen., sez. I, 08-06-1993 (C.C. 15-04-1993), n. 1586, *«Il pubblico ministero può mettere in esecuzione soltanto pene concretamente eseguibili, e quindi non la pena condizionalmente sospesa, neanche se la sospensione debba essere revocata, arbitrandosi di adottare provvisoriamente un provvedimento che è di natura decisoria e di competenza del giudice dell'esecuzione, e che va adottato in contraddittorio del condannato.»*

La necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione, in relazione sia alla sospensione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p. (senza termine di efficacia), dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione del 27/4/2004 disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 25/5/2004, sia all'ordinanza del 5/11/2004 con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato sospesa di diritto, ai sensi degli articoli 666, comma 2 e 588 comma 1 c.p.p., l'esecuzione dell'ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione del 20/4/2004 fino al termine del giudizio di cassazione.

A tutt'oggi, la revoca della sospensione dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 25/5/2004 non risulta né richiesta dal pubblico ministero ai sensi del quarto comma dell'art. 655 c.p.p., né disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p..

33) Il 29/12/2004 è stata presentata al pubblico ministero una richiesta di annullamento dell'ordine di carcerazione del 23/12/2004, emesso senza che la sospensione disposta senza indicazione di alcun termine di efficacia con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 25/5/2004 sia stata revocata.

34) Il 30/12/2004 è stata presentata al giudice dell'esecuzione istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 21/12/2004 ai sensi del settimo comma dell'art. 666 c.p.p., in pendenza del ricorso per cassazione depositato il 27/12/2004.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Il quarto comma dell'art. 172 c.p.p. stabilisce che *«Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della*

*pena.» mentre il quinto comma dello stesso art. 172 c.p.p. prevede che «Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.»*

Nel caso specifico, la condizione si riferisce all'indulto applicato alla sentenza ai sensi del D.P.R. 22/12/1990, n. 394, il cui art. 4 prevede che *«Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.»*

In relazione alla sentenza del 13/12/1991, il beneficio dell'indulto non è stato revocato di diritto, poiché chi ne ha usufruito non ha commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

L'indulto del 1990 applicato alla sentenza del 13/2/1991 è invece stato ridimensionato, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 c.p. e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 663 c.p.p., in seguito a successive applicazioni dello stesso indulto in misura complessivamente superiore a quella disposta dal decreto, come del resto è esattamente precisato nell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 19/10/2000, laddove si legge, al punto 3., la frase *«Tanto premesso, osserva la Corte, quanto alla richiesta di revoca dei provvedimenti di applicazione dell'indulto, poiché complessivamente eccedente i limiti previsti dal decreto di clemenza n. 394 dell'anno 1990, che la stessa appare perfettamente aderente al dettato dell'art. 174, secondo comma, c.p., venendo in considerazione, piuttosto che la revoca, il c.d. ridimensionamento del beneficio»*, seguita dal testo della massima tratta da Cass. pen. sez I, 15 ottobre 1996, n. 5277.

Pertanto, poiché relativamente alla sentenza del 13/12/1991 la condizione prevista dal quinto comma dell'art. 172 c.p. non si è mai verificata, il termine decennale decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, e cioè dal 16/11/1994.

Nell'ordinanza del 12/11/2004 è richiamata la massima di Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441 - Pres. Fazzioli E - Rel. De Nardo G - Zanon - P.M. (conf.) Galasso A, secondo la quale *«Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.»* e, in quel caso, naturalmente, *«Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.»*

Tale massima si riferisce, come si legge chiaramente nella relativa sentenza che si allega, ad un caso nel quale, come previsto dal quinto comma dell'art. 172 c.p.p., *«verificatasi la decadenza dal beneficio»*, *«il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui ... la pena può essere concretamente posta in esecuzione.»* In quel caso si è verificata la decadenza dell'indulto che non si è invece mai verificata nel caso in esame.

Al contrario, nel caso della sentenza del 13/12/1991, né le sentenze emesse successivamente alla data del 16/11/1994 in cui è divenuta irrevocabile, né l'ordinanza del 19/10/2000, hanno revocato l'indulto per l'avverarsi della condizione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 22/12/1990, n. 394, non avendo



l'interessato commesso reati che potessero dar luogo a revoca (le altre due sentenze del 5/12/1990 e del 14/11/1996, cui si riferisce l'ordinanza del 19/12/2000, sono relative a fatti antecedenti il 1990 e quindi alla stessa data di entrata in vigore del D.P.R. n. 394/90.)

Precisata la decorrenza del termine di estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 alla data del 16/11/1994, sono del tutto ininfluenti (vedi Cass. pen., sez. I, 24-06-1997 -C.C. 10-06-1997-, n. 4060):

- sia il fatto che *«quando fu emessa l'ordinanza di revoca del condono ... non era maturata la prescrizione»*, poiché quell'ordinanza non ha dichiarato l'avveramento della condizione sospensiva alla quale era sottoposto l'indulto applicato;

- sia il fatto che *«la Procura Generale ... ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26/6/2002»*, tenuto conto, fra l'altro, che alla pagina 4 di tale provvedimento si legge che *«ritenuto che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente da giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice competente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. ed eseguire per una volta sola, sulla entità complessiva della espianda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate»*;

- sia *«l'ulteriore provvedimento del 27/4/2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato, a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;»*, poiché tale provvedimento non incide né sulla decorrenza del termine di estinzione né sulla scadenza di tale termine.

Il condannato non si è dunque mai sottratto ad un'esecuzione della pena già iniziata, quindi la pena della reclusione ad un anno e quattro mesi relativa alla sentenza del 13/2/1991 del Tribunale Parma, irrevocabile il 16/11/1994, sulla quale è stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. n. 394/90, il cui termine di estinzione decorre dal 16/11/2004, si è estinta il 15/11/2004, per il decorso di un tempo di dieci anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, come previsto dal quarto comma dell'art. 172 c.p., non essendosi mai verificata la condizione prevista dal quinto comma dell'art. 172 c.p., non avendo il condannato commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di indulto, alcun delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 394/90, e non essendosi mai sottratto ad un'esecuzione delle pena già iniziata, come previsto dalla seconda parte del quarto comma dell'art. 172 c.p.

Alla data attuale, non risulta emesso alcun provvedimento di revoca e/o annullamento dell'ordine di carcerazione del 23/12/2004, la cui esecuzione, per i motivi esposti, sarebbe in contrasto con la legge penale e con gli articoli 13 e 24 della Costituzione in materia di libertà personale.

Pur in pendenza del ricorso per cassazione presentato il 27/12/2004 contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21/12/2004 e della richiesta di sospensione dell'esecuzione presentata il 30/12/2004, sussiste **la necessità e l'urgenza** di dichiarare immediatamente l'estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, al fine di evitare un'ingiusta

detenzione per una pena che si è estinta di diritto dal 15/11/2004, per decorso del termine previsto dal primo comma dell'art. 172 c.p.

L'art. 676 c.p.p. stabilisce che *«Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine ... all'estinzione della pena ...»* e che *«Quando accerta l'estinzione ... della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.»*

La presente è fondata su precise disposizioni di legge e non costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, poiché gli elementi sui quali sono state fondate la precedente richiesta del 2/11/2004 e la successiva opposizione sono qui integrati da ulteriori precisazioni e documenti per consentire al giudice dell'esecuzione un'esatta percezione in fatto ed in diritto sull'intera vicenda.

Rodolfo Marusi Guareschi, dal 1982 al 1996 è stato condannato per reati che sostiene di non avere mai commesso relativi a vicende accadute fra il 1977 ed il 1989. Gli sono stati concessi gli indulti del 1986 e del 1990 ma non quello del 1978. Per negarlo, è stato commesso, su una data in una sentenza di cassazione, un evidente errore per il quale è pendente richiesta di correzione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.. Gli si impedisce di dimostrare la sua innocenza attraverso una legittima revisione delle sentenze. Nei suoi confronti sono stati emessi cinque ordini di carcerazione. Inoltre, il 17 gennaio 2001, il 18 febbraio 2003 ed il 16 febbraio 2004 ha subito provvedimenti di custodia cautelare, poi sempre rapidamente revocati per difetto delle condizioni di emissione.

Si fa notare che, nonostante quanto dispone il terzo comma dell'art. 97 del D.Lgs. 28/7/1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), secondo il quale *«Deve essere [altresì] data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 (servizio informatico) del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.»*, spesso tale comunicazione non è stata data e l'interessato ha dovuto più volte dimostrare di essere in legittima libertà mediante esibizione dei relativi documenti.

In sua assenza, è stato chiesto l'annullamento dell'ultimo ordine di carcerazione ed il pubblico ministero, invece di provvedere, ha trasmesso la richiesta allo stesso giudice dell'esecuzione che ha negato l'estinzione.

Nel settembre scorso il sostituto procuratore di Milano Francesca Chiuri ha revocato, qualche giorno dopo che era stato eseguito, un ordine di carcerazione del 30 novembre 1996, emesso nei confronti di Germano Fontana, riconoscendo che la pena risultava estinta dal 28 ottobre 2003. È stato scritto che in quel caso l'estinzione non era ancora stata dichiarata perché *«non si possono aggiornare tutti gli ordini di esecuzione di migliaia di sentenze, date le carenze di personale.»*

Nel caso in esame, la dichiarazione di estinzione della pena è stata sollecitata due settimane prima del termine. Ma, invece di dichiarare estinta la pena, nonostante le due sospensioni citate, è stato emesso un ordine di carcerazione.

Tutto ciò premesso, invito ad accertare e dichiarare con la massima urgenza, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., anche d'ufficio, l'estinzione ai sensi dell'art. 172 c.p.p. della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti a favore di Rodolfo Marusi Guareschi.



Si allega:

- 1) sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991;
- 2) provvedimento di cumulo del 18/6/1998;
- 3) ordinanza del 9/7/1999;
- 4) ordine di carcerazione eseguito il 3/9/1999;
- 5) ordinanza di sospensione del 8/9/1999;
- 6) ordinanza del 19/10/2000;
- 7) secondo provvedimento di cumulo del 16/1/2001;
- 8) ordine di carcerazione del 18/1/2001;
- 9) decreto di sospensione del 18/1/2001;
- 10) terzo provvedimento di cumulo del 21/9/2001;
- 11) quarto provvedimento di cumulo del 26/6/2002;
- 12) ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003;
- 13) ordine di carcerazione del 19/11/2003;
- 14) ordinanza di sospensione del 27/11/2003 con relativa revoca dell'ordine di carcerazione del 18/11/2003;
- 15) ordinanza del 5/2/2004;
- 16) decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004;
- 17) ordine di esecuzione del 27/4/2004;
- 18) ordinanza di sospensione del 20/4/2004;
- 19) ordinanza di sospensione del 25/5/2004;
- 20) ordinanza del 5/11/2004;
- 21) istanza del 2/11/2004;
- 22) ordinanza del 12/11/2004;
- 23) opposizione contro l'ordinanza del 12/11/2004;
- 24) ordinanza del 21/12/2004;
- 25) ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 21/12/2004;
- 26) ordine di carcerazione del 23/12/2004;
- 27) richiesta di annullamento del 29/12/2004;
- 28) istanza di sospensione del 30/12/2004;
- 29) sentenza di Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441.

Bologna, 3 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



Corte di Appello di Bologna


Depositata in Cancelleria da Avv. S.

oggi 3.1.05 ..... Salimbene

F.to

DIRETTORE DI CANCELLERIA CS  
(Dr.ssa G. Minervini)

DIRETTORE DI CANCELLERIA CS  
(Dr.ssa G. Minervini)



per copia -  
€ 3,10 affoste  
sulle originali





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
ORDINE DI ESECUZIONE N. 76/1998 RE DEL 23/12/2004

Il sottoscritto avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, difensore di fiducia del sig. Marusi Guareschi Rodolfo, in relazione al provvedimento in epigrafe, osserva quanto segue.

Con provvedimento di unificazione pene del 26/6/2002, la Procura Generale della Repubblica di Bologna ha disposto una pena da espiare di anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione.

Fra i provvedimenti oggetto di cumulo, figura la sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/1994, che prevede una pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il 2/11/2004 è stata presentata istanza per l'accertamento e la declaratoria di estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p..

Con ordinanza del 12/11/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto la suddetta istanza.

Contro l'ordinanza del 12/11/2004 è stata presentata opposizione, fondata su un parere pro-veritate del prof. Ferrando Mantovani, favorevole al condannato.

Nonostante l'evidenza dell'avvenuta estinzione della pena dal 15/11/2004, con ordinanza depositata il 22/12/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto la suddetta opposizione. Nelle motivazioni del rigetto si legge che, da una parte, non si è ritenuto fondato il parere del prof. Ferrando Mantovani e, dall'altra, a questo proposito si sostiene che *"... anche qualora, contrariamente opinando, si intendesse individuare comunque il termine iniziale nella data di irrevocabilità della sentenza (16.11.1994), ... risulta dagli atti che la Procura Generale in Sede, ... ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26.6.2002 nonché ulteriore provvedimento del 27.4.2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato ..."*.

Orbene, è evidente l'errore commesso dalla Corte, in quanto è pacifico che, per l'integrazione del termine di decorrenza previsto dall'art. 172 comma 4, non basta che il relativo provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito, ma occorre che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (Cassazione penale, prima sezione, 10 giugno 1997, n. 4060 che si allega).

Il 27/12/2004, contro l'ordinanza del 22/12/2004 è stato presentato ricorso per cassazione per violazione di legge.

Oltre a quanto già sostenuto da questa difesa con l'istanza del 29/12/2004 (alla quale è stata allegata ordinanza di sospensione della Corte d'Appello del 25/5/2004, tutt'ora efficace, sia perché mai revocata, sia perché dopo che fu emessa si è estinta la pena relativa alla suddetta sentenza), l'ordine di esecuzione emesso il 23/12/2004 da Codesta Autorità, prevede quindi

l'esecuzione di una pena la cui estinzione è sottoposta al giudizio della Suprema Corte, con un ricorso oggettivamente fondato sulla lettera della legge.

Sarebbe assolutamente ingiusto che, per una pena derivante da sentenza divenuta irrevocabile il 16/11/1994, il cui termine di estinzione decorre, per legge, da quella data (non essendosi mai verificata la condizione di revoca, prevista dall'applicato indulto del 1990, alla quale l'esecuzione della pena stessa era subordinata, e non essendovi mai stata sottrazione ad esecuzione già iniziata), una volta scaduto, il 15/11/2004, tale termine previsto dall'art. 172 c.p. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inapplicabilità di cui al settimo comma dello stesso art. 172 c.p., l'interessato debba espiare una pena detentiva effettivamente già estinta.

In casi analoghi (vedi da ultimo il provvedimento della Procura di Milano che il 23/09/04 ha revocato l'ordine di carcerazione per Germano Fontana, ritenendo la pena prescritta), la Procura ha revocato l'ordine di esecuzione emesso.

Premesso quanto sopra, si chiede alla Procura Generale presso l'intestato ufficio di revocare l'ordine di esecuzione del 23/12/2004 per intervenuta estinzione di diritto della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991.

Bologna, 4 gennaio 2005.

Si allegano:

- Cassazione penale, prima sezione, 10 giugno 1997, n. 4060;
- Parere del prof. Ferrando Mantovani;
- Ricorso per Cassazione del 27/12/2004.

Avv. Aniello Schettino

il delegato per il deposito  
*[Signature]*

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA BOLOGNA  
DEPOSITATO IL 4 GEN. 2005  
DA AVV. SALIMBONE

STEFANO  
DI SALERNO

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DI SEZIONE  
C. Giulio Ferraro



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Alla Corte d'Appello

Sede

Trasmetto l'allegato fascicolo relativo all'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione del 23.12.2006 per intervento estremo di diritto della parte relativa alla Sentenza del Tribunale di Parma in data 13.2.91 nei confronti di Mario Guareschi Rodolfo.

Senza a questo scrivente che le richieste avanzate nella istanza pervenute in data odierna a quest'Ufficio sia già state dettagliatamente espletate in altre istanze per le quali è già stato redatto parere.

Però, evidentemente ~~per~~ necessario precisare, ancora una volta che la giurisprudenza costante e recente della Suprema Corte ha ritenuto che in caso di Sentenza emanata dal giudice stesso che ha emesso la Sentenza di condanna, le sia intervenute nuova condanna che ha determinato la revoca del condanna

il termine prescizionale della pena decora dal momento  
in cui l'ordinanza di revoca è diventata definitiva;  
che, comunque, anche ritenendo intatta la pena  
di anni tre mesi e di reclusione relativa alla Sentenza  
del Tribunale di Parma, rimane siccome  
equilibrata la restante pena risultante dal cumulo e  
superiore alla pena di carcerazione.  
Chiede pertanto il rigetto dell'istanza

Bologna 12-1-2005

Il Sost. Procuratore Generale  
Dr. ATTILIO DARDANI



# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

Alla Cancelleria Centrale della Corte d'Appello di Bologna

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia del signor Rodolfo Marusi Guareschi, espone quanto segue.

In data 23/12/2004, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, sulla base di una comunicazione di Codesta Cancelleria, sottoscritta dalla dott.ssa G. Minervini, ha emesso, ai sensi del quarto<sup>1</sup> ed ottavo<sup>2</sup> comma dell'art. 656 c.p.p. e del primo comma<sup>3</sup> dell'art. 659 c.p.p., l'allegato ordine di esecuzione con il quale ha disposto la carcerazione del signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950 con la motivazione che «*Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con ordinanza 5.4.2004 ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale (la Cassazione ha respinto il proposto ricorso con ordinanza del 29.10.2004)*», In relazione a quanto sopra, si fa presente che:

- 1) con la sentenza del 29/10/2004 che si allega insieme al foglio del sistema informativo della Corte di Cassazione, la stessa non ha deciso su un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza ma su quello contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 5/2/2004;
- 2) il dispositivo ed il fascicolo relativi alla suddetta sentenza del 29/10/2004 non sono stati ancora trasmessi a Codesta Cancelleria perché contro di essa è stato presentato ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis per errore materiale ed il relativo fascicolo è stato assegnato alla V Sezione Penale, come risulta dalla nota informativa che si allega;
- 3) il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004 è invece stato respinto il 26/11/2004 ma al rigetto (che non risulta ancora comunicato alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza), non consegue alcuna esecuzione ai sensi dei citati articoli 656 e 659 c.p.p., non solo perché il Tribunale di Sorveglianza non aveva sospeso l'esecuzione del provvedimento del 5/4/2004 ma soprattutto perché la sospensione dell'ordine di carcerazione del 27/4/2004 è stata disposta con l'allegata ordinanza della Corte d'Appello del 25/5/2004 (privo di termine di efficacia e mai revocato), avente per oggetto non un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza bensì il titolo sottostante (provvedimento di cumulo del 26/6/2002).

<sup>1</sup> Art. 656, comma 4 c.p.p. – L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

<sup>2</sup> Art. 656, comma 8, c.p.p. – Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

<sup>3</sup> Art. 659, comma 1 c.p.p. – Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4.

# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

Ciò premesso, si invita a voler comunicare con cortese urgenza alla Procura Generale che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il rigetto del ricorso per cassazione del 29/10/2004 non riguarda il procedimento di sorveglianza poiché, in ogni caso, allo stato, ai rigetti contro i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004 e del 15/4/2004 non consegue l'esecuzione della pena.

Bologna, 5 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



Corte d'Appello di Bolog. a

Depositata in Cancelleria

oggi 5 GEN 2005

Il Coll. di Cancelleria  
IL CANCELLIERE GI  
Luigi SANFELICE





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

N° 76/9 P ES.

Trametto l'allegata istanza, qui giunta per il parere osservando:

Quanto al punto 1) La Corte di Cassazione con Sentenza in data 29.10.2004 ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 5.2.2004

Quanto al punto 2) La motivazione della Sentenza di cui al ~~paragrafo~~ ~~1)~~ ~~motiva~~ allegata al parere al parere di questo Ufficio, cui quindi è giunta. La proposizione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art 625 bis C.P.P.) non sospende gli effetti del provvedimento, e solamente previsto nei casi di eccezionale gravità la Sospensione con ordinanza emessa dalla Suprema Corte. Tale ordinanza di sospensione non è stata emessa; permangono quindi gli effetti della Sentenza del 29.10.2004.


Quanto al punto 3) la Corte di Cassazione in data 26.11.2004 ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Appello con ordinanza 25.5.2004 aveva sospeso l'esecuzione



del provvedimento della Procura generale 27.4.2004  
(ordine di carcerazione) in attesa delle decisioni delle  
Corte di Cassazione, così come si evince con lineare  
evidenza dalla motivazione della ordinanza.  
Pertanto, essendo intervenuta la decisione della Suprema  
Corte, l'ordinanza è caduca.


Bologna 8.1.2005

Il Sost. Procuratore Generale  
Dr. ATTILIO DARDANI





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA



**Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte d'Appello di Bologna**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia del signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, espone quanto segue.

Al numero 5 del provvedimento di unificazione pene n. 76/98 Esec. emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna il 26/6/2002 (all. 1), in «revoca e sostituzione di quello emesso in data 21/9/2001» (all. 2), figura la sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna (all. 3), in riforma della sentenza n. 98/83 del 19/2/1983 del Tribunale di Parma, per il reato di cui all'art. 216 del R.D. n. 267/42, con una pena di due anni di reclusione, pena interamente condonata per applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 744/81, revocato con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 9/11/2001 (all. 4).

La pena relativa alla suddetta sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991 si è estinta il 22/5/2001, ai sensi del primo e quarto comma (prima parte) dell'art. 172 c.p., non essendovi mai stata volontaria sottrazione alla esecuzione già iniziata della pena.

*«A norma dell'art. 172, primo comma, cod. pen. la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, cod. pen. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.» (Cass. pen., sez. V, 30/7/2003 (C.C. 14/4/2003), n. 32021).*

Nessun rilievo può avere, ai fini dell'estinzione, il provvedimento di revoca dell'indulto della Corte d'Appello, richiesto (il 21/9/2001) ed emesso (il 9/11/2001), dopo che la pena relativa alla suddetta sentenza si era già estinta per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p., poiché se è vero che «Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.» e che «Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.» (Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441), ai fini della estinzione della pena non ha alcun valore il provvedimento di revoca dell'indulto divenuto irrevocabile dopo che era già decorso il termine per l'estinzione.



L'interessato non rientra in alcuno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 172, poiché nel periodo dal 23/5/1991 al 22/5/2001 non ha riportato condanne alla reclusione, posto che «All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.» (Cass. pen., sez. I; 22/4/2004 (C.C. 7/4/2004), n. 18990).

Conformi, Cass. pen., sez. III, 13-02-1980 (04-02-1980), n. 485: «Con la disposizione di cui all'ultima parte di cui all'art. 172 Cod. pen. il legislatore ha voluto escludere dalla estinzione della pena coloro che, con la reiterazione di una condotta analoga a quella precedente e per cui vi fu condanna, dimostrano di non essere meritevoli del beneficio: tale disposto non può però trovare applicazione quando la condanna, pur successiva all'inizio del periodo prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore.» e Cass. pen., sez. I, 03-02-1994 (C.C. 06-12-1993), n. 5316: «Per essere ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172 ultimo comma, ultima parte, cod. pen., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a un reato commesso successivamente al suo inizio. Ne consegue che non è di ostacolo al maturare dell'estinzione della pena la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.»

Infatti, le altre condanne subite riguardano fatti antecedenti il 23/5/1991, salvo il decreto di condanna del 20/1/1997 del G.I.P. della Pretura di Parma, irrevocabile il 25/2/1997 (punto 9 del cumulo del 26/6/2002) che, secondo l'art. 101 c.p., non riguarda un reato della stessa indole e la cui pena è comunque stata sostituita con la multa, quindi, ai sensi del secondo comma dell'art. 57 della legge 24/11/1981, n. 689, «La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.».

La pena relativa alla citata sentenza del 27/11/1989 si è pertanto estinta il 22/5/2001 e deve essere dichiarata.

L'estinzione della pena di due anni di reclusione relativa alla sentenza del 27/11/1989 e quella relativa alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per la quale è già stata presentata istanza (all. 5), comporta l'estinzione complessiva di pene per tre anni e quattro mesi di reclusione, rispetto alla pena inferiore a due anni e mezzo di reclusione indicata nel provvedimento di cumulo del 26/6/2002 e nell'ordine di esecuzione del 23/12/2004 (all. 6) di cui, a questo punto, si rinnova la richiesta di revoca.

Si allega:

- 1) provvedimento di cumulo del 26/6/2002;
- 2) provvedimento di cumulo del 21/9/2001;
- 3) sentenza n. 3865 del 27/11/1989;
- 4) ordinanza del 9/11/2001;
- 5) istanza presentata al pubblico ministero il 4/1/2005;
- 6) ordine di esecuzione del 23/12/2004.

Bologna, 7 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
DEPOSITATO IL 7/1/2005  
DA AVV. STEFANO SALIMBENE  
IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DI SEZIONE

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., relativa alla  
sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte d'Appello di Bologna**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia del signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, espone quanto segue.

Al numero 5 del provvedimento di unificazione pene n. 76/98 Esec. emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna il 26/6/2002 (all. 1), in «revoca e sostituzione di quello emesso in data 21/9/2001» (all. 2), figura la sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna (all. 3), in riforma della sentenza n. 98/83 del 19/2/1983 del Tribunale di Parma, per il reato di cui all'art. 216 del R.D. n. 267/42, con una pena di due anni di reclusione, pena interamente condonata per applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 744/81, revocato con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 9/11/2001 (all. 4).

La pena relativa alla suddetta sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991 si è estinta il 22/5/2001, ai sensi del primo e quarto comma (prima parte) dell'art. 172 c.p., non essendovi mai stata volontaria sottrazione alla esecuzione già iniziata della pena.

*«A norma dell'art. 172, primo comma, cod. pen. la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, cod. pen. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.» (Cass. pen., sez. V, 30/7/2003 (C.C. 14/4/2003), n. 32021).*

Nessun rilievo può avere, ai fini dell'estinzione, il provvedimento di revoca dell'indulto della Corte d'Appello, richiesto (il 21/9/2001) ed emesso (il 9/11/2001), dopo che la pena relativa alla suddetta sentenza si era già estinta per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p., poiché se è vero che «Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.» e che «Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.» (Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441), ai fini della estinzione della pena non ha alcun valore il provvedimento di revoca dell'indulto divenuto irrevocabile dopo che era già decorso il termine per l'estinzione.

L'interessato non rientra in alcuno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 172, poiché nel periodo dal 23/5/1991 al 22/5/2001 non ha riportato condanne alla reclusione, posto che «All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizione, ancorché intervenuta successivamente ad esso.» (Cass. pen., sez. I, 22/4/2004 (C.C. 7/4/2004), n. 18990).

Conformi, Cass. pen., sez. III, 13-02-1980 (04-02-1980), n. 485: «Con la disposizione di cui all'ultima parte di cui all'art. 172 Cod. pen. il legislatore ha voluto escludere dalla estinzione della pena coloro che, con la reiterazione di una condotta analoga a quella precedente e per cui vi fu condanna, dimostrano di non essere meritevoli del beneficio: tale disposto non può però trovare applicazione quando la condanna, pur successiva all'inizio del periodo prescrizione, riguardi reati commessi in epoca anteriore.» e Cass. pen., sez. I, 03-02-1994 (C.C. 06-12-1993), n. 5316: «Per essere ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172 ultimo comma, ultima parte, cod. pen., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a un reato commesso successivamente al suo inizio. Ne consegue che non è di ostacolo al maturare dell'estinzione della pena la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizione, ancorché intervenuta successivamente ad esso.»

Infatti, le altre condanne subite riguardano fatti antecedenti il 23/5/1991, salvo il decreto di condanna del 20/1/1997 del G.I.P. della Pretura di Parma, irrevocabile il 25/2/1997 (punto 9 del cumulo del 26/6/2002) che, secondo l'art. 101 c.p., non riguarda un reato della stessa indole e la cui pena è comunque stata sostituita con la multa, quindi, ai sensi del secondo comma dell'art. 57 della legge 24/11/1981, n. 689, «La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.».

La pena relativa alla sentenza del 27/11/1989 si è pertanto estinta il 22/5/2001 e se ne chiede la declaratoria ai sensi dell'art. 678 c.p.p.


Si sottolinea che l'estinzione della pena di due anni di reclusione relativa alla sentenza del 27/11/1989 e quella relativa alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per la quale è già stata presentata istanza (all. 5), comporta l'estinzione complessiva di pene per tre anni e quattro mesi di reclusione, rispetto alla pena inferiore a due anni e mezzo di reclusione indicata nel provvedimento di cumulo del 26/6/2002 e nell'ordine di esecuzione del 23/12/2004 (all. 5) che, a questo punto, il giudice dell'esecuzione potrebbe fare immediatamente revocare.

Si allega:

- 1) provvedimento di cumulo del 26/6/2002;
- 2) provvedimento di cumulo del 21/9/2001;
- 3) sentenza n. 3865 del 27/11/1989;
- 4) ordinanza del giudice dell'esecuzione del 9/11/2001;
- 5) istanza presentata al giudice dell'esecuzione il 4/1/2005;
- 6) ordine di esecuzione del 23/12/2004.

Bologna, 7 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



per copia conforme 7-1-2005

€ 3,10 apposto

Corte d'Appello di Bologna

Depositata in Cancelleria

oggi 7-1-2005

DIRETTORE DI CANCELLERIA C3  
(Dr.ssa G. Minervini)

F.to





n. 76/98 NE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Alle Corte d'Appello

Sede

Trametto l'allegato indicato presentata nell'interesse  
di MARUSI GUARESCHI Rodolfo, riferendomi al già  
espresso parere

Bologna 7.1.2005

Procuratore Generale  
Dr. ATTILIO DARDANI

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Proc. N. 76/98 Esec.

Il 26/6/2002, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha emesso nei confronti di Rodolfo Marusi Guareschi un provvedimento di unificazione pene per anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione, al netto di 6 giorni già scontati nel 1999, in seguito ad ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 9/7/1999, sospesa dalla stessa Corte d'Appello in data 8/9/1999 ed infine dichiarata illegittima dalla Corte di cassazione.

L'ordine di carcerazione relativo al provvedimento di unificazione pene del 26/6/2002 era già stato emesso il 18/1/2001, con contestuale decreto di sospensione, in funzione della domanda di affidamento in prova.

Con ordinanza del 13/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la domanda di affidamento in prova.

Il 19/11/2003, la Procura Generale ha revocato il decreto di sospensione ed emesso nuovo ordine di carcerazione.

Il 28/11/2003, il Tribunale di Sorveglianza ha sospeso l'esecuzione della propria ordinanza del 13/11/2003 ed i pari data la Procura Generale ha revocato l'ordine di carcerazione del 19/11/2003.

Il 20/4/2004, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 13/11/2003 (stranamente, il fascicolo di cassazione già assegnato alla Sezione I è stato poi trasmesso alla Sezione VII).

Il 27/4/2004, la Procura Generale ha emesso nuovo ordine di carcerazione, nonostante un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di unificazione pene, emessa dalla Corte d'Appello il 20/4/2004, in pendenza di ricorso per cassazione di due richieste di applicazione di indulto (1978 e 1990).

Con una seconda ordinanza emessa il 25/5/2004, la Corte d'Appello ha sospeso, senza indicare alcun termine di efficacia, l'ordine di carcerazione del 27/4/2004.

Con sentenza del 29/10/2004, è stato respinto il ricorso per cassazione relativo alle richieste di indulto per le quali era stata sospesa l'esecuzione con ordinanza del 25/5/2004.

Dalla sentenza di cassazione del 29/10/2004 risulta un evidente errore relativo ad una data che indice direttamente sull'applicazione dell'indulto del 1978 ed è stato quindi proposto ricorso straordinario per la sua correzione.

La Cassazione ha quindi riunito il fascicolo relativo alla sentenza del 29/10/2004 con quello del ricorso straordinario ed il tutto è stato assegnato alla Sezione V.

Del provvedimento di unificazione pene del 26/6/2004 fanno parte una sentenza del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/2001, per una pena di due anni di reclusione, che si è estinta per decorso del termine il 22/5/2001, nonché una sentenza del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/1994, che si è estinta il 15/11/2004.

Avendo in corso una richiesta di revisione, non è stata chiesta l'estinzione della sentenza del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991. L'estinzione è invece stata richiesta, il 2/11/2004, per la sentenza del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/2004, corredata dal parere favorevole del prof. Ferrando Mantovani.

La Corte d'Appello di Bologna ha dapprima negato l'estinzione con ordinanza del 12/11/2004 (era stata chiesta per il 15/11/2004), poi respinto l'opposizione con ordinanza del 22/12/2004, sostenendo che il 27/4/2004, prima della scadenza del termine di estinzione (15/11/2004) era già stato emesso ordine di carcerazione (rispetto al quale non c'è mai stata sottrazione).

Il 23/12/2004, giorno successivo al deposito dell'ordinanza del 22/12/2004, la Procura Generale ha emesso nuovo ordine di carcerazione per anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione, nonostante l'ordinanza di sospensione del 25/5/2004, mai revocata.

Dopo aver inutilmente presentato ulteriori istanze sia alla Procura Generale sia alla Corte d'Appello, nella mattinata di oggi 7/1/2005 è stata presentata, scritta su due pagine, alla Procura Generale ed alla Corte d'Appello la richiesta di dichiarazione di estinzione della sentenza del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991.

Sempre oggi, 7/1/2005, dopo qualche minuto, la Procura Generale ha trasmesso la nuova richiesta di estinzione ed i documenti allegati alla Corte d'Appello con la nota che si allega, nella quale si legge semplicemente «riportandomi al già espresso parere».

**Sulla richiesta di estinzione presentata il 7/1/2005, la Procura Generale non può aver espresso in precedenza alcun parere poiché, trattasi di richiesta mai presentata prima.**

Allo stato, resta un ordine di carcerazione emesso in base ad un provvedimento di unificazione pene per 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione, mentre sono estinte, le pene relative a due sentenze, che sono parte dello stesso provvedimento per un totale di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Con Osservanza.

Bologna, 7 gennaio 2005

Avv. Stefano Salimbene



RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	1404	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	051585653	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0039051585653	
Data/Ora	07-01-05	14:55
Durata	01:13	
Pagine	03	
Esito	OK	





UD. 17-2-2005

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

N° 76/984

Alla Corte d'Appello

Sede

Trasmetto l'allegata istanza presentata via fax  
in data 7-1-2005 nell'interesse di Mauri Guaresdu  
Rodolfo.

Osservo che tale istanza è stata presentata via fax  
alle ore 14,56 del 7-1-2005. Sussistono quindi  
condizioni di inammissibilità di tale istanza, sia per  
il mezzo utilizzato, sia per l'orario di spedizione del fax.

In relazione al merito, occorre precisare che la richiesta  
di estinzione del reato relativo alla Sentenza 13.1.91  
del Tribunale di Parma è già stata oggetto di una  
analoga istanza presentata in data ~~2~~ 6.1.2005 a firma  
dell'avvocato Ariele Schettino e presentata personalmente  
dall'avv. Stefano Salimbeni. A tale istanza era allegato  
Sentenza Cass. Pen. 10.6.97 n° 4068, un parere dell'avvocato  
Professor Ferrando Mantovani e un ricorso per cassazione



all' av. Giovanni Flora di Firenze.

Per tale motivo in data 4.1.2005 quest'Ufficio  
si riferiva al parere già espresso in data 6.1.2005  
vertente appunto sulla possibilità di estinzione della  
pena inflitta dal Tribunale di Pavia in data 13.1.92.  
Probabilmente la massiccia presentazione di istanze  
difensive rende difficile ricordare con precisione le  
richieste già avanzate.

Bologna 8.1.2005

Il Sost. Procuratore Generale  
Dr. ATTILIO DARDANI

La Rodania

8/1/05

LA LETTERA

## Ministro Castelli, perché la Giustizia si accanisce contro gli idealisti?

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera aperta al ministro della Giustizia, Roberto Castelli.

**DR. CHETI FRANCESCHI**

Le scrivo per il tramite della "Padania" perché lo ritengo un modo schietto, pubblico e diretto per raggiungereLa.

Il caso che sottopongo alla Sua attenzione riguarda Rodolfo Marusi Guareschi e la Corte d'Appello di Bologna la quale, come ultimo atto di un tira e molla che dura ormai da anni, il 22 dicembre gli ha rigettato una richiesta di estinzione della pena che, oltre ad essere evidente per tabulas, è stata supportata da un parere del prof. Ferrando Mantovani. Certo, esistono i rimedi giuridici previsti dalla nostra legge ed il ricorso per Cassazione è stato già presentato. Ma quello che colpisce è che il 23 dicembre (il giorno dopo) la Procura Generale presso la stessa Corte di Appello ha emesso (nonostante due ordinanze di sospensione) un ordine di carcerazione nei confronti dello stesso condannato che dovrebbe, quindi, espriare una pena di due anni e quattro mesi già estinta.

Non so se Germano Fontana sia stato "un pericoloso terrorista latitante" o "un uomo recuperato alla società civile da più di due decenni", non conosco il caso e non mi permetto di esprimere un giudizio. In ogni modo, a lui e ad altri ex terroristi che hanno commesso reati gravi è stata riconosciuta, applicando la legge, l'estinzione della pena. A Rodolfo Marusi Guareschi che avrebbe commesso reati contro il patrimonio, invece, si nega prima la revisione dei processi e poi l'estinzione della pena.

In parole povere, se spari, rapini

banche, rubi, usi armi da guerra e proclami che con la violenza è possibile cambiare il mondo, la fai franca. Se, invece, ti proponi lo stesso obiettivo senza l'uso della forza e del potere economico che hai ottenuto legalmente e senza compromessi, vai in galera.

Sì, perché proprio di questo si tratta.

Tutte le iniziative sociali, politiche, economiche che negli anni sono state ricondotte a questo signore infatti, hanno come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita di chi sta peggio: Rinnovamento, Repubblica della Terra, Dhana (la moneta), la società Avatar S.p.A., Holos Global System ([www.unigov.org](http://www.unigov.org)) e decine di piccole e medie imprese italiane a questo servono.

Uomo criticabile con idee discusse e certamente discutibili, al quale però non può essere negato l'esercizio del diritto di difesa.

Uomo ritenuto pericoloso se addirittura la Consob (che ha chiuso e chiude gli occhi di fronte a casi straordinari di truffa ai danni dei risparmiatori) è intervenuta con provvedimenti illegittimi nei confronti di sue iniziative economiche che, fino a prova contraria, non hanno recato danno ad alcuno.

Uomo scomodo perché incontrollabile di cui è meglio non parlare. Anche quando compie azioni che altri, per codardia, nemmeno tentano (Palestina, Afghanistan, Iraq...).

Già, la "personalità del reo"! Altro caposaldo del nostro diritto: solo che nei fascicoli giudiziari che riguardano questo caso, viene inserita la nota di un provvedimento cautelare poi revocato e non i riconoscimenti per l'impegno in favore della pace in Medio Oriente

(per esempio).

L'idea di scriverLe non mi è venuta dalle azioni della Corte d'Appello di Bologna, ma da un Sms che ho ricevuto dal capo delle milizie sciite di Al Sadr (An Najaf - Iraq) che ha voluto partecipare alla gioia di un evento privato che mi riguarda.

Sono stata ad An Najaf insieme a Rodolfo Marusi Guareschi ed altre persone; la tregua di maggio che ha portato gli sciiti di Al Sadr a deporre le armi e a fare la scelta di partecipare, insieme ad Al Sistani, alle prossime elezioni "democratiche" irachene, è frutto della sua opera di mediazione. In quei giorni, gli ho sentito ripetere fino alla nausea "via le armi, la pace ha un costo, rinunciate all'uso di mezzi illegittimi anche quando vi dovete difendere, usate le regole..."

Praticamente, chi propone la democrazia all'estero, paga in casa l'uso distorto della stessa. Sarà imbarazzante spiegare a chi ha bisogno di lui perché, in Italia, Fontana deve stare "fuori" e Marusi Guareschi deve andare "dentro".

Ecco perché scrivo al ministro della Giustizia del mio Paese. L'ho vista commuoversi per aver ridato la libertà a un detenuto, l'ho vista sostenere la Sua riforma della giustizia, mi piacerebbe vederLa ferma nel pretendere l'applicazione della stessa anche in casi "scomodi" come quello che Le ho sottoposto.

Allego alla presente un elenco di professionisti più o meno noti che si occupano di vicende legate alle iniziative di Marusi Guareschi, il parere del prof. Ferrando Mantovani, provvedimento della Corte d'Appello di Bologna e richiesta di revoca ordine esecuzione.

Grazie alla redazione della "Padania" per quanto potrà fare.

Reggio Emilia, 6 gennaio 2005



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte d'Appello di Bologna**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia del signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, espone quanto segue.

Al numero 5 del provvedimento di unificazione pene n. 76/98 Esec. emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna il 26/6/2002 (all. 1), in «*revoca e sostituzione di quello emesso in data 21/9/2001*» (all. 2), figura la sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna (all. 3), in riforma della sentenza n. 98/83 del 19/2/1983 del Tribunale di Parma, per il reato di cui all'art. 216 del R.D. n. 267/42, con una pena di due anni di reclusione, pena interamente condonata per applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 744/81, revocato con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 9/11/2001 (all. 4).

La pena relativa alla suddetta sentenza n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991 si è estinta il 22/5/2001, ai sensi del primo e quarto comma (prima parte) dell'art. 172 c.p., non essendovi mai stata volontaria sottrazione alla esecuzione già iniziata della pena.

*«A norma dell'art. 172, primo comma, cod. pen. la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, cod. pen. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.»* (Cass. pen., sez. V, 30/7/2003 (C.C. 14/4/2003), n. 32021).

Nessun rilievo può avere, ai fini dell'estinzione, il provvedimento di revoca dell'indulto della Corte d'Appello, richiesto (il 21/9/2001) ed emesso (il 9/11/2001), dopo che la pena relativa alla suddetta sentenza si era già estinta per decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 c.p., poiché se è vero che «*Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.*» e che «*Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.*» (Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441), ai fini della estinzione della pena non ha alcun valore il provvedimento di revoca dell'indulto divenuto irrevocabile dopo che era già decorso il termine per l'estinzione.



L'interessato non rientra in alcuno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 172, poiché nel periodo dal 23/5/1991 al 22/5/2001 non ha riportato condanne alla reclusione, posto che «All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.» (Cass. pen., sez. I, 22/4/2004 (C.C. 7/4/2004), n. 18990).

Conformi, Cass. pen., sez. III, 13-02-1980 (04-02-1980), n. 485: «Con la disposizione di cui all'ultima parte di cui all'art. 172 Cod. pen. il legislatore ha voluto escludere dalla estinzione della pena coloro che, con la reiterazione di una condotta analoga a quella precedente e per cui vi fu condanna, dimostrano di non essere meritevoli del beneficio: tale disposto non può però trovare applicazione quando la condanna, pur successiva all'inizio del periodo prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore.» e Cass. pen., sez. I, 03-02-1994 (C.C. 06-12-1993), n. 5316: «Per essere ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172 ultimo comma, ultima parte, cod. pen., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a un reato commesso successivamente al suo inizio. Ne consegue che non è di ostacolo al maturare dell'estinzione della pena la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.»

Infatti, le altre condanne subite riguardano fatti antecedenti il 23/5/1991, salvo il decreto di condanna del 20/1/1997 del G.I.P. della Pretura di Parma, irrevocabile il 25/2/1997 (punto 9 del cumulo del 26/6/2002) che, secondo l'art. 101 c.p., non riguarda un reato della stessa indole e la cui pena è comunque stata sostituita con la multa, quindi, ai sensi del secondo comma dell'art. 57 della legge 24/11/1981, n. 689, «La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.».

La pena relativa alla sentenza del 27/11/1989 si è pertanto estinta il 22/5/2001 e se ne chiede la declaratoria ai sensi dell'art. 678 c.p.p.

Si sottolinea che l'estinzione della pena di due anni di reclusione relativa alla sentenza del 27/11/1989 e quella relativa alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per la quale è già stata presentata istanza (all. 5), comporta l'estinzione complessiva di pene per tre anni e quattro mesi di reclusione, rispetto alla pena inferiore a due anni e mezzo di reclusione indicata nel provvedimento di cumulo del 26/6/2002 e nell'ordine di esecuzione del 23/12/2004 (all. 5) che, a questo punto, il giudice dell'esecuzione potrebbe fare immediatamente revocare.

Si allega:

- 1) provvedimento di cumulo del 26/6/2002;
- 2) provvedimento di cumulo del 21/9/2001;
- 3) sentenza n. 3865 del 27/11/1989;
- 4) ordinanza del giudice dell'esecuzione del 9/11/2001;
- 5) istanza presentata al giudice dell'esecuzione il 4/1/2005;
- 6) ordine di esecuzione del 23/12/2004.

Bologna, 7 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



per copia conforme 7-1-2005  
€ 3,10 apposte su copie originali  
(Dr.ssa G. Minervini)

Corte d'Appello di Bologna

Depositata in Cancelleria

oggi 7-1-2005

F.to DIRETTORE DI CANCELLERIA C3

(Dr.ssa G. Minervini)



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

**Integrazione alla istanza presentata il 7/1/2005, per la declaratoria di estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte d'Appello di Bologna**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, difensore di fiducia del signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme il 20/1/1950, ad integrazione dell'istanza in oggetto, relativa al procedimento N. 76/98 Esec., espone quanto segue.

La sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3865 del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991, è stata emessa in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 98/83 del 19/2/1983, alla quale era stato applicato l'indulto ai sensi del D.P.R. 744/81.

Il 16/11/1994 è divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, per una pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

L'art. 10 del D.P.R. 744/1981 prevede che *«Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.»*

Ai sensi del suddetto art. 10 del D.P.R. 744/81, l'indulto applicato alla sentenza del 27/11/1989 è revocato di diritto e, poiché il quinto comma dell'art. 172 c.p. prevede che *«Se l'esecuzione della pena è subordinata ... al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui ... la condizione si è verificata.»*, il termine di decorrenza per l'estinzione doveva decorrere dal 16/11/1994, data in cui, essendo divenuta irrevocabile la sentenza che ha dato causa alla revoca dell'indulto, la condizione di cui al quinto comma dell'art. 172 si è verificata.

Ma, per un errore riportato sul certificato del casellario giudiziale, dal quale risultava che alla sentenza del 27/11/1989 fosse stato applicato il condono del 1986 invece di quello (effettivamente applicato) del 1981, quest'ultimo non era mai stato revocato. Infatti, nei cumuli del 18/6/1998 e del 16/1/2001, alla sentenza del 27/11/1989 risultava applicato l'indulto del 1986.

Nell'istanza del 20/8/2001, con la quale è stata chiesta l'applicazione dell'indulto del 1978, fu proprio l'interessato a precisare alla Corte d'Appello che, contrariamente a quanto indicato sul certificato del casellario giudiziale (e sui provvedimenti di cumulo del 18/6/1998 e del 16/1/2001), alla sentenza del 27/11/1989 non era stato applicato l'indulto del 1986 bensì quello del 1981, che doveva essere considerato revocato di diritto.

Con ordinanza del 20/9/2001, la Corte d'Appello non ha accolto la richiesta di applicazione dell'indulto del 1978 ma, riconosciuto l'errore, ha disposto la *«trasmissione degli atti al Procuratore Generale in Sede per quanto di ulteriore competenza.»*

In seguito a tale ordinanza del 20/9/2001, il 21/9/2001, sette anni dopo il 16/11/1994, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del 13/2/1991 che ha dato causa alla revoca dell'indulto del 1981 applicato alla sentenza del 27/11/1989, la Procura Generale ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo, con il quale ha corretto l'errore, indicando per la sentenza del 27/11/1989 l'indulto del 1981 al posto di quello del 1986 e chiedendo alla Corte d'Appello la revoca dell'indulto del 1981 e l'applicazione dell'indulto del 1986.

Con ordinanza del 9/11/2001, la Corte d'Appello ha dichiarato revocato l'indulto del 1981 applicato alla sentenza del 27/11/1989 ed ha applicato quello del 1986. L'ordinanza del 9/11/2001 è stata notificata il 6/12/2001 ed è divenuta irrevocabile il 21/12/2001.

Se l'interessato non avesse posto il problema, alla sentenza sarebbe risultato applicato l'indulto del 1986, che non sarebbe mai stato revocato, perché non si sono mai verificate



le condizioni previste dall'art. 11 del D.P.R. 865/86 e, quindi, il giorno di decorrenza del termine di estinzione della pena relativa alla sentenza del 27/11/1989 sarebbe stato il 23/5/1991, data in cui la sentenza del 27/11/1989 è divenuta irrevocabile.

Ora, se il tempo necessario per la estinzione della pena relativa alla sentenza del 27/11/1989 dovesse considerarsi decorrere dalla data in cui l'ordinanza di revoca dell'indulto è divenuta irrevocabile, il termine di decorrenza sarebbe il 21/12/2001, sette mesi dopo la scadenza del termine decennale decorso dalla data in cui la sentenza del 27/11/1989 è divenuta irrevocabile.

Se tale ordinanza di revoca fosse emessa oggi, la decorrenza del termine di estinzione sarebbe oggi. Se fosse emessa fra vent'anni, la decorrenza sarebbe fra vent'anni.

Ed invece, delle due l'una:

- o il tempo per l'estinzione si considera decorso dal 23/5/1991, data in cui la sentenza del 27/11/1989 è divenuta irrevocabile, e quindi la pena si è estinta il 22/5/2001, prima che la Procura Generale chiedesse la revoca dell'indulto del 1981 e che la Corte d'Appello la dichiarasse con ordinanza del 9/11/2001;

- oppure, seguendo la lettera del quinto comma dell'art. 172 c.p., il tempo si deve considerare decorso dalla data in cui si è verificata la condizione, e cioè il 16/11/1994, quando è divenuta irrevocabile la sentenza del 13/2/1991, come da Cass. pen., sez. I, 23-11-1995 (C.C. 18-10-1995), n. 5145, per la quale «Al fine dell'individuazione del "dies a quo" per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve far riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca stessa, a prescindere dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate, in quanto le cause di revoca dei benefici operano di diritto, e cioè all'atto del verificarsi dei loro presupposti, e le sentenze che le accertano rivestono natura meramente dichiarativa e non costitutiva.», anche perché, come si legge sulla sentenza, «operando le cause di revoca dei benefici "di diritto" all'atto del verificarsi dei loro presupposti ed avendo le sentenze che le accertano natura meramente dichiarativa e non costitutiva, in subordine, una diversa interpretazione dell'art. 172, V comma c.p. esporrebbe la norma a serio dubbio di illegittimità costituzionale facendo dipendere la sorte dei condannati da fattori del tutto contingenti ed estranei alla loro condotta, con evidente violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, e di quello che assegna alle pene una tendenziale funzione rieducativa, di cui all'art. 27, 3 comma della Costituzione.»

Conformi a Cass. pen., sez. I, 23-11-1995, n. 5145, sono Cass. pen., sez. VI, 02-07-1983, n. 901, Cass. pen., sez. VI, 29-01-1983, n. 3339, Cass. pen., sez. VI, 19-05-1983, n. 4642, Cass. pen., sez. VI, 03-02-1984, n. 1869.

In relazione a quanto sopra, si chiede che la pena di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3865 del 27/11/1989 sia dichiarata estinta alla data del 22/5/2001 o alla data del 15/11/2004.

Si allega:

- 1) provvedimento di cumulo del 18/6/1998;
- 2) provvedimento di cumulo del 16/1/2001;
- 3) ordinanza del 20/9/2001 e relativa istanza;
- 4) provvedimento di cumulo del 21/9/2001;
- 5) sentenza Cass. pen., sez. I, 23-11-1995 (C.C. 18-10-1995), n. 5145.

Bologna, 10 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene

*Stefano Salimbene*

*Copia con foglio E 3,10  
apposte sull'originale*

*(Dr.ssa G. Minervini)*

Corte d'Appello di Bologna  
Depositata in Cancelleria  
oggi...

*de Avv. Salimbene*

Fto DIRETTORE DI CANCELLERIA C3  
(Dr.ssa G. Minervini)

# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Egregio Sig. Sostituto Procuratore Dr. Attilio Cardani

Trasmissione via fax 051585653


Oggetto: Integrazione trasmissione via fax

Egregio Sig. Sostituto Procuratore Generale Dr. Attilio Cardani,  
con riferimento alla trasmissione inoltrata via fax in data 11 gennaio 2005 ore 11.17, Le trasmetto per Sua conoscenza il testo dell'integrazione depositata presso la Cancelleria Centrale della Corte d'Appello di Bologna in data 10/01/2005, afferente la richiesta d'estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte d'Appello di Bologna.

Con Osservanza

Sant'Ilario d'Enza li 11/01/2005

(avv. Stefano Salimbene)





## RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	0529	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	0051585653	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0039051585653	
Data/Ora	11-01-05	12:34
Durata	01:36	
Pagine	03	
Esito	OK	

# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

Corte di Appello Bologna

Sant'Ilario d'Enza li 11/01/05

Cancelleria Centrale

Dott. ssa Gemma Minervini

Trasmissione via fax 0516449576

Oggetto: Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p. relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte di Appello di Bologna depositata in data 7 gennaio 2005

Gentile dott.ssa Gemma Minervini,


Le scrivo con riferimento all'istanza di cui in oggetto per precisarLe che la stessa si riferisce alla declaratoria di estinzione afferente la sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui al punto 5 del provvedimento di cumulo n. 76/98 del 26 maggio 2002.

Risulterà, pertanto, evidente la circostanza che la l'istanza, depositata in data 7 gennaio 2005, afferente la declaratoria di "Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p. relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte di Appello di Bologna" differisce, dalla istanza depositata in data 3 gennaio 2005 afferente, l'accertamento ai sensi dell'art. 676 c.p.p. della estinzione della pena **di cui alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/02/1991 - sentenza n. 8 del provvedimento di cumulo n. 76/98 del 26 maggio 2002** - per decorso del termine ai sensi dell'art. 172 c.p..

Sommessamente faccio rilevare che, in ragione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale in data 23 dicembre 2004 nei confronti del mio assistito Marusi Guareschi Rodolfo, sussistono i motivi affinché la Corte di Appello con riferimento all' Estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p. relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte di Appello di Bologna adotti con urgenza i provvedimenti che si renderanno necessari.

Con Osservanza.

Avv. Stefano Salimbene



-> Recapito c/o Via XXV Aprile Ovest n. 2 tel. 0522470530 fax 0522674823  
casella postale n. 31 ufficio postale di Sant'Ilario d'Enza (RE)  
42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)  
Via Domodossola 65/E - tel. fax 0828/343399  
84091 - Battipaglia (SA)

## RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	0526	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	00516449576	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0516449576	
Data/Ora	11-01-05	10:27
Durata	00:36	
Pagine	01	
Esito	OK	

# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna

Sig. Sostituto Procuratore Dr. Attilio Dardani

Trasmissione via fax 051585653

Oggetto: Precisazioni.

Egregio Sig. Sostituto Procuratore Generale Dr. Attilio Dardani,

con riferimento alla Sua comunicazione inoltrata in data 08/01/2005 alla Cancelleria Centrale della Corte di Appello di Bologna ed allegata al testo trasmesso via fax dal sottoscritto difensore in data 7/01/05 alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, mi corre l'obbligo di precisarLe quanto segue.

Quanto da Lei definito "istanza" a ben vedere trattasi, in realtà, di una puntuale precisazione afferente il parere da Lei espresso con riferimento alla istanza depositata in data 7 gennaio 2005 presso l'ufficio esecuzione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, tesa ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., **relativa alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte di Appello di Bologna.**

Con il fax del 7/1/2005, pertanto, non ho inteso presentare irritualmente alcuna Istanza, in quanto ciò era già avvenuto nei modi e nei termini di Legge, bensì era mia esclusiva intenzione quella di sottoporre alla Sua attenzione la circostanza che, con tutta evidenza, era stato erroneamente interpretato l'oggetto dell'Istanza presentata, anch'essa, in data 7/1/2005.

Sono certo, difatti, che Lei ricorderà che in sede di parere afferente la precitata istanza aveva precisato: *«Trasmetto l'allegata richiesta presentata nell'interesse di Marusi Guareschi Rodolfo, riportandomi al già espresso parere».*

In effetti, Lei aveva già espresso un precedente parere con riferimento, però, ad una istanza depositata in data 4 gennaio 2005 tesa ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena **relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/02/1991 afferente il punto n. 8 del provvedimento di cumulo n. 76/98.**

Alla luce delle considerazioni e precisazioni sin qui svolte sono certo che Lei comprenderà che **l'istanza depositata in data 4 gennaio 2005 si riferisce alla sentenza del**

-> Recapito c/o Via XXV Aprile Ovest n. 2 tel. 0522470530 fax 0522674823

casella postale n. 31 ufficio postale di Sant'Ilario d'Enza (RE)

42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)

Via Domodossola 65/E - tel. fax 0828/343399

84091 - Battipaglia (SA)



# STUDIO LEGALE

Avv. Stefano Salimbene

**Tribunale di Parma del 13/02/1991 e l'istanza depositata in data 7 gennaio 2005 si riferisce alla sentenza n. 3865 del 27/11/1989 della Corte di Appello di Bologna.**


Comprenderà, pertanto, come non possa assolutamente condividere quanto da Lei affermato allorquando ha avuto modo di precisare che l'Istanza da me presentata in data 07/01/2005 per «*la richiesta di estinzione del reato relativo alla sentenza 13/02/1991 del Tribunale di Parma*» sarebbe «*già stata oggetto di una analoga istanza presentata in data 04/01/2005 a firma dell'avv. Aniello Schettino*».

A ben vedere, poi, non ritengo che, in relazione alla situazione del mio assistito, vi sia stata una «*massiccia presentazione di istanze difensive*» in quanto le istanze sino ad oggi presentate in tema di estinzione della pena risultano essere esclusivamente le due di cui sopra ho accennato, presentate a soli tre giorni di distanza l'una dall'altra e tese esclusivamente ad evitare al mio assistito le ingiuste conseguenze di un illegittimo ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti.

Come già più volte evidenziato, difatti, tale ordine di carcerazione risulta essere stato emesso sulla base di un provvedimento di unificazione pene per 2 anni, 4 mesi, 24 giorni mentre, allo stato, risultano estinte le pene relative a due sentenze che sono parte dello stesso provvedimento di unificazione cumulo per un totale di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Con ossequio.

Sant'Ilario d'Enza, 11 gennaio 2005.

(avv. Stefano Salimbene)  


## RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	0528	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato	0051585653	
Nome		
Identificativo Ricevuto	0039051585653	
Data/Ora	11-01-05	12:15
Durata	00:57	
Pagine	02	
Esito	OK	

AL DOTTOR ATTILIO DARDANI  
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.



Oggetto: Proc. n. 76/98

Signor Sostituto Procuratore Generale,

ritengo che l'ordine di esecuzione del 23/12/2004, a Sua firma, con il quale è stata disposta la carcerazione di Rodolfo Marusi Guareschi per l'espiazione di una pena di due anni, quattro mesi e ventiquattro giorni, possa e debba essere immediatamente revocato.

Nel penultimo capoverso della Sua nota del 4/1/2004 che si allega per Sua comodità, si legge che *«Altre ordinanze della Corte (20.5.2004 / 20.4/2004) sospendevano l'esecuzione della pena sino alle pronunce della Suprema Corte.»*

Non è così. Solo l'ordinanza del 20/4/2004, che si allega, disponeva *«la sospensione della esecuzione della citata ordinanza [del 5/2/2004] ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p. fino alla decisione della Corte di Cassazione.»*

Ma, poiché in seguito a tale ordinanza di sospensione del 20/4/2004, il precedente ordine di esecuzione del 27/4/2004 non fu sospeso o revocato, la Corte d'Appello ha emesso l'ordinanza del 25/5/2004 [quella che Lei cita con data 20.5.2004], che si allega, con la quale, *«visto il parere contrario del Procuratore Generale, visto l'art. 670 c.p.p., sospende l'esecuzione del provvedimento del Procuratore Generale in data 27.04.2004 con il quale si ordina l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna 5.04.2004 e ridispone la carcerazione di Marusi Guareschi Rodolfo.»*

Tale ordinanza del 25/5/2004, emessa ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e non dell'art. 666, comma 7, c.p.p., non indica alcun termine di efficacia. In assenza dell'indicazione del termine di efficacia sul provvedimento ed in assenza di una norma che stabilisca *ex lege* tale termine (fa eccezione solo il caso citato da Cass. pen. sez. Unite 17/7/2001, n. 29025, secondo la quale *«la sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta di affidamento in prova cosiddetto "terapeutico" la quale, ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dura soltanto "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza".»*, che non riguarda il caso in esame), prima di emettere un nuovo ordine di carcerazione, la sospensione disposta con ordinanza del 25/5/2004 doveva essere revocata dallo stesso giudice dell'esecuzione che tale sospensione ha disposto.

Diversamente sarebbe stato se l'ordine di carcerazione del 27/4/2004 non fosse stato emesso, in applicazione dell'art. 588 c.p.p., come richiesto con istanza del 19/4/2004 (citata nella Sua nota del 4/1/2004), per la pendenza del ricorso per cassazione contro il provvedimento *"de plano"* del Tribunale di Sorveglianza del 5/4/2004, oppure se lo stesso ordine di carcerazione del 27/4/2004 fosse stato sospeso o revocato in seguito all'ordinanza del 20/4/2004.

Ma, così non è stato. Per far sospendere l'ordine di carcerazione del 27/4/2004 è stata necessaria l'ordinanza del 25/5/2004, della quale non è stata né concessa né richiesta la revoca. Tale ordinanza del 25/5/2004 non è,

giustamente, nemmeno stata annotata sull'ordinanza della Corte d'Appello del 5/2/2004 (sulla quale risulta invece annotata solo l'ordinanza del 20/4/2004, oltre, naturalmente, alla decisione della Corte di Cassazione, come previsto dal quarto comma dell'art. 625 c.p.p., nonostante che gli atti ed il dispositivo della sentenza di Cassazione del 29/10/2004 non siano mai pervenuti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, come previsto dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del c.p.p.), proprio perché si tratta di una sospensione che non perde efficacia se non viene dichiarata la revoca.

Quindi, mentre era ancora efficace l'ordinanza di sospensione del 25/5/2004, l'ordine di carcerazione del 23/12/2004 non poteva essere emesso.

Dal 7/1/2005, poi, in seguito alla presentazione dell'istanza di estinzione della pena relativa alla sentenza della Corte d'Appello del 27/11/1989, irrevocabile il 23/5/1991) quell'ordine doveva essere revocato.

Come da Lei giustamente osservato al punto 2) della Sua seconda nota indirizzato alla Corte d'Appello il 4/1/2005 che si allega per Sua comodità, la pena di 1 anno e 4 mesi inflitta con sentenza 13.2.1991 «non è eseguibile» (Lei sostiene per effetto del D.P.R. 394/90, la difesa ritiene per decorso del termine di estinzione di cui all'art. 172 c.p.).

A conti fatti, quindi, a prescindere dall'ordinanza di sospensione del 25/5/2004, tolta la pena relativa alla sentenza del 13/2/1991, sarebbe rimasta una pena da espiare di un anno e ventiquattro giorni (come da provvedimento di cumulo del 26/6/2002, dalla cui pena va detratta la pena di un anno e quattro mesi).

Con l'istanza del 7/1/2004, che l'interessato non aveva mai voluto presentare prima perché interessato alla revoca della sentenza più che alla estinzione della pena, si dimostra che si è estinta una pena di due anni di reclusione, quindi per un tempo superiore alla residua pena di un anno e ventiquattro giorni.

In sostanza, Rodolfo Marusi Guareschi resta destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione per effetto di un provvedimento di cumulo nel quale sono comprese due sentenze (Tribunale di Parma del 13/2/1991 e Corte d'Appello del 27/11/1989) le cui pene, per complessivi tre anni e quattro mesi di reclusione, sono divenute ineseguibili.

Per questo motivo, per una questione di legalità, insisto nella richiesta di immediata revoca dell'ordine di carcerazione del 23/12/2004, in attesa che la Corte d'Appello dichiari tale condizione di ineseguitabilità.

Si allegano le ordinanze del 20/4/2004 e del 25/5/2004 e le note del 4/1/2004.

Bologna, 14 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene




PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA BOLOGNA

DEPOSITATO IL 14 GEN. 2005

DA AVV. SALIMBENE

IL CANCELLIERE





Illustre dottor Francesco Pintor  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna  
Piazza dei Tribunali, 4  
40124 - Bologna

Fax +39 051 6449574

Illustre Signor Procuratore Generale,

sono costretto a ricorrere direttamente ai Suoi Uffici per una vicenda che a mio parere richiede l'intervento di chi è preposto alle funzioni di sorveglianza previste dal secondo comma dell'art. 16 del R.D.Lgs. 31.5.1946, n. 511, richiamate anche dall'art. 14 del Codice deontologico dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Con provvedimento di unificazione pene n. 76/98 del 26.6.2002, emesso ai sensi dell'art. 663 c.p.p. (in sostituzione dei precedenti del 21.9.2001, del 16.1.2001 e del 18.6.1998), la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha determinato la pena da eseguirsi nei miei confronti - detratti indulti concessi ai sensi del D.P.R. 865/1986 e del D.P.R. 394/1990 - in 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione e lire 8.750.000 di multa, da tempo pagata.

Il provvedimento del 26.6.2002 riporta le pene relative alle seguenti sentenze:

Punto 5. - Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 23.5.1991. Reato: art. 216 R.D. n. 267/42. Commesso il 10.5.1978, Anni 2 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 744/81.

Punto 8. - Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma, irrevocabile il 16.11.1994. Reato: art. 368 C.P. Commesso il 12.12.1984. Anni 1 Mesi 4 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

Punto 9. - Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma, irrevocabile il 25.2.1997. Reato: art. 217 R.D. n. 267/42. Commesso il 23.10.1994. £. 6.750.000 Multa.

Punto 10. - Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 21.10.1997. Reato: per legge n. 516/82. Commesso dal 1985 al 1989, Anni 1 Mesi 1 Reclusione e £. 6.000.000 Multa. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

Punto 11. - Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 19.2.1998. Reato: art. 216 L.F. Commesso il 27.9.1984. Anni 2 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

La sentenza della Corte d'Appello del 27.11.1989 (punto 5.) riguarda un reato considerato commesso fino al 10.2.1978, al quale è stato applicato l'indulto del 1981.

Nel certificato del casellario giudiziale e nei provvedimenti di unificazione pene del 18.6.1998 e del 16.1.2001, era invece indicato che il fatto sarebbe stato commesso nel giugno 1978, con applicazione dell'indulto del 1986.

In pendenza di richiesta di revisione della sentenza, con istanza presentata al giudice dell'esecuzione il 20.8.2001, tre mesi dopo il decorso del termine decennale di estinzione della pena, scaduto il 22.5.2001, ho fatto rilevare l'errore, chiedendo che fosse corretta la data di commissione del reato e che fosse applicato l'indulto ai sensi del D.P.R. 413/1978, che copre i reati commessi fino al 15.3.1978.

Con ordinanza del 20.9.2001, la Corte d'Appello di Bologna ha accertato l'errore relativo all'indulto applicato ma non quello relativo alla data di commissione del reato.

Il 21.9.2001, la Procura Generale ha emesso il provvedimento del 21.9.2001 (in sostituzione del precedente del 16.1.2001), sostituendo la data di commissione del reato, già indicata nel giugno 1978, con la nuova data del 10.5.1978 (data del decreto di liquidazione coatta amministrativa) anziché con quella del 10.2.1978, come indicato nella

sentenza. Nello stesso provvedimento, la Procura Generale ha modificato gli estremi dell'indulto (indicando quello del 1981 al posto di quello del 1986) chiedendo al giudice dell'esecuzione di revocarlo, in relazione alla sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991 (punto 8.) e di applicare l'indulto del 1986. La Corte d'Appello, dopo sette anni e mezzo dal verificarsi della condizione di revoca dell'indulto del 1981, ha accolto le suddette richieste con ordinanza del 9.11.2001.

La condizione prevista dal quinto comma dell'art. 172 c.p. si è pertanto verificata il 16.11.1994, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991 relativa ad un fatto considerato commesso il 12.12.1984, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'indulto del 1981 (19.12.1981). Dalla data del 16.11.1994 in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha dato causa alla revoca, decorre il termine di estinzione previsto dal quinto comma dell'art. 172 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 23.-11-1995 (18-10-1995), n. 5145, Novellis), quindi la pena – che se non avessi fatto rilevare l'errore sarebbe stata dichiarata estinta il 22.5.2001 – si è in effetti estinta il 15.11.2004.

Sulla sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991, irrevocabile dal 16.11.1994, è stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. n. 394/90, rispetto al quale non si è mai verificata la condizione prevista dall'art. 4 del decreto, non avendo io più commesso reati dopo la sua entrata in vigore. Pertanto, non essendovi mai stata sottrazione ad esecuzione già iniziata, ai sensi dell'art. 172 c.p., la pena relativa alla sentenza del 13.2.1991 si è estinta il 15.11.2004.

Con ordinanze del 12.11.2004 e (nonostante un parere *pro veritate* del prof. Ferrando Mantovani) del 22.12.2004, la Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto diversamente, scambiando provvedimenti di ridimensionamento dell'indulto del 1990, poiché applicato in misura superiore a quella prevista dal decreto, con la revoca dell'indulto alla predetta sentenza: si tratta di un evidente errore, formalmente denunciato sia tramite ricorso per cassazione sia con una nuova e più dettagliata istanza alla stessa Corte d'Appello.

Il 23.12.2004, la Procura Generale ha emesso nei miei confronti ordine di esecuzione con cui ha disposto la carcerazione. In mia assenza, i miei difensori hanno presentato istanze di revoca di tale ordine, spiegando la situazione e presentando il 4.1.2005 istanza di estinzione per la sentenza del 13.2.1991 (punto 8.) ed il 7.1.2004 istanza di estinzione per la sentenza del 27.11.1989 (punto 5.). Ma, inutilmente. Ho appreso che sono state addirittura confuse le istanze relative alle due sentenze e che, quando un mio difensore lo ha fatto rilevare per iscritto al dottor Attilio Dardani, che dal 23.12.2004 si è occupato della vicenda, questi ha confermato, per iscritto, che l'istanza del 7.1.2005 si riferisce alla stessa sentenza oggetto dell'istanza del 4.1.2005.

In sostanza, in base ad un cumulo di pene di 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione, che comprende pene estinte per 3 anni e 4 mesi di reclusione, è stato emesso e non è mai stato revocato un ordine di carcerazione per 2 anni, 4 mesi e 24 giorni.

Non ho mai commesso i reati per i quali sono stato condannato, né quelli per i quali sono stato oggetto di provvedimenti cautelari. Sono certo che ciò sarà dimostrato. Non avrei mai voluto far dichiarare l'estinzione delle pene relative a sentenze ingiuste. Ho invece sempre agito per ottenere la revoca di quelle sentenze. Tuttavia, non mi sembra corretto, per me e soprattutto per il principio di legalità in generale, insistere nel voler gettare in prigione chi ha il legittimo diritto alla propria libertà. Quello del 23.12.2004 è l'ennesimo ordine di carcerazione emesso nei miei confronti e poi revocato. Ho subito umiliazioni ingiuste. Troppe. Non ho mai chiesto né mai chiederò riparazioni per gli errori giudiziari subiti. Ma, a tutto c'è un limite.

Rodolfo Marusi Guareschi



Alla Corte d'Appello

Trasmetto l'allegato fascicolo inerente la richiesta di "accertamento e dichiarazione con la massima urgenza ai sensi dell'art. 676 c.p.p., l'estinzione ai sensi dell'art. 172 c.p. della pena relativa alla Sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991".

Esprimo parere contrario .

La pena inflitta con tale sentenza era perciò non eseguibile perché interamente condonata.

Successivamente Marusi Guareschi Rodolfo commise altri reati e riportò altre condanne sicché il beneficio del condono del condono venne revocato, con ordinanza della Corte in data 19.10.2000.

Secondo la giurisprudenza, assolutamente consolidata il decorso del termine prescrizione della pena è costituito dal momento in cui è intervenuta definitiva la decisione che ha accettato la causa della revoca.

La più recente decisione in tal senso è costituita dalla sentenza I sezione Penale Cass. del 22/2/2002 che massimata riporta:

"Nel caso di revoca di benefici (nella specie, indulto condizionato), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per il decorso del termine di prescrizione della pena si deve far riferimento non già al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì al giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca - sia tale decisione costituita dalla sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, ovvero l'ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art.674 C.P.P. - perché solo da quel momento si ha giudiziale certezza dell'avvenuta verifica della causa risolutiva e si ha altresì la possibilità di dar corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio".

Bologna 11/1/2005

Dott. Attilio Dardani

ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

AL DOTTOR ATTILIO DARDANI  
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

**M32/5/2005**

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene, in relazione alla nota del 11/1/2005 con la quale il Pubblico Ministero ha espresso parere contrario alla richiesta di accertamento di estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 emessa nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo, sostenendo che *«La pena inflitta con tale sentenza era non eseguibile perché interamente condonata.»* e che *«Successivamente Marusi Guareschi Rodolfo commise altri reati e riportò altre condanne sicché il beneficio del condono venne revocato, con ordinanza della Corte in data 19.10.2000.»*, riportando la massima di Cass. pen. sez. I del 22/2/2002, osserva quanto segue.

Sulla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, irrevocabile il 16/11/1994, relativa a fatti considerati commessi il 12/12/1984, è stato applicato l'indulto ai sensi del D.P.R. 22/12/1990, n. 394, pubblicata sulla G.U. 24/12/1990, n. 299, Serie Generale, che si allega.

Ai sensi dell'art. 6, tale decreto è entrato *«in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»*, quindi il 24/12/1990.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, *«Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.»*

Successivamente all'entrata in vigore del decreto, cioè **successivamente al 24/12/1990, Marusi Guareschi Rodolfo non ha commesso altri reati.**

Le sentenze riportate sul provvedimento di cumulo del 26/6/2002, alle quali è stata unificata la pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, si riferiscono tutte a fatti precedenti alla data del 24/12/1990 in cui è entrato in vigore il decreto d'indulto.

**L'ordinanza della Corte d'Appello del 19/10/2000 non ha revocato l'indulto per il verificarsi della condizione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 394/90 ma, come espressamente dichiarato nell'ordinanza, ha solamente ridimensionato il beneficio, poiché era stato applicato più volte ed in misura superiore a quella prevista dal decreto.**

Anche secondo Cass. pen., sez. I, 22/4/2004 (C.C. 7/4/2004), n. 18990, *«All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizione, ancorché intervenuta successivamente ad esso.»*



La massima di cassazione riportata dal Pubblico Ministero non riguarda la sentenza del 13/2/1991, poiché quella massima si riferisce al caso di revoca dell'indulto che non ricorre nella fattispecie in esame.


Il termine di estinzione della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 decorre, dunque, ai sensi del quarto comma dell'art. 172 c.p., dal 16/11/1994, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza, e tale termine è decorso il 15/11/2004.

Si invita pertanto il Pubblico Ministero a riconsiderare il parere già espresso e ad assumere i necessari provvedimenti relativi all'ordine di esecuzione del 23/12/2004, con il quale è stata disposta la carcerazione per 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di reclusione, tenuto conto che alla estinzione della pena di 1 anno e 4 mesi relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 ed alla estinzione della pena di 2 anni relativa alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27/11/1989, consegue una estinzione complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, 11 mesi in più della pena che, secondo il provvedimento di unificazione pene del 26/6/2002 e l'ordine di esecuzione del 23/12/2004, Marusi Guareschi Rodolfo dovrebbe espiare.

Essendo i termini di estinzione delle due predette sentenze già decorsi di diritto alla data in cui è stato emesso l'ordine di esecuzione del 23/12/2004, lo stesso appare illegittimo, come è illegittima, con tutte le conseguenze del caso, la sua mancata revoca.

Bologna, 19 gennaio 2005.

Avv. Stefano Salimbene



\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 19.GEN.2005 9:33 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
19.GEN.	9:32	0516449576	TES	0'37" P. 3	OK		762

# : TRASM. A LOTTI            C : RISERVATO            P : POLLING            M : MEMORIA  
L : TRASM. DIFF.            @ : INOLTRO            E : ECM                > : RIDUZIONE  
S : RISOLUZ. STANDARD      D : RISOL. DETTAGLIATA F : RISOLUZIONE FINE

\* \* \* RAPPORTO RISULTATO TRASMISSIONE ( 19.GEN.2005 9:31 ) \* \* \*

TTI

DATA	ORA	INDIRIZZO	MODO	DURATA PAG.	ESITO	NOME PERSONALE	ARCH
19.GEN.	9:30	PROC.GEN.UFF.ES.B0.	TES	0'45" P. 3	OK		761

# : TRASM. A LOTTI            C : RISERVATO            P : POLLING            M : MEMORIA  
L : TRASM. DIFF.            @ : INOLTRO            E : ECM                > : RIDUZIONE  
S : RISOLUZ. STANDARD      D : RISOL. DETTAGLIATA   F : RISOLUZIONE FINE

12/01/2005 10:21

+39 521 286342

ALL'U.N.B.P.

AVVSEZ

\*\*\*\*\*

\* \* \*

\* 5 \*

\* \* \*

\*\*\*\*\*

610-611

\*\*\*\*\*

\* \* \*

\* 5 \*

\* \* \*

\*\*\*\*\*

610-611

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

TEL. 06-68832650 pu / 06-68832652 cc

FAX FAX 06-6883405 / 06-68832651

ORIGINALE DA RESTITUIRE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON LA RELAZIONE DELL' UFFICIO GIUDIZIARIO

\*N. ORD\*

\* 006 \*

\* NUMERO 045840/2004 DEL REGISTRO GENERALE \*

A NORMA DEGLI ART. 610 E 611 C.P.P.

SI DA' AVVISO

1) - AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

ALL'AVVOCATO : SCHETTINO ANIBELLO  
DOMICILIATO IN : BORGO G. TOMMASINI 20

CASSAZIONISTA  
PARMA

3) - ALLA PARTE : MARUSI GUARESCHI RODOLFO  
DOMICILIATO IN :

CHE LA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA MARUSI GUARESCHI RODOLFO

AVVERSO SENTENZA DI ROMA

IN DATA 29/10/2004 DEL PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE

E' FISSATA PER L'UDIENZA DI CAMERA DI CONSIGLIO COLLEGIO I DEL GIORNO 08/02/2005 ALLE ORE 10.00 SI OSSERVANO LE FORME PREVISTE DALL'ART.127 C.P.P.

RICORSO STRAORDINARIO

SI PREGA VOLER COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE 1/2 FAX EVENTUALE ONESSA NOTIFICA

ROMA, LI 12 GEN. 2005

IL CANCELLIERE  
LUIGI SCHETTINO







**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**CANCELLERIA PENALE CENTRALE**

N° Reg.M32: 518/2004

Data Udienza: **17/02/2005**

da notificare entro il: 02/02/2005

Vi sono riuniti il

519/04 - 2/05 - 4/05. M.32

**Il Presidente della 3° Sezione Penale**

Vista la richiesta presentata il 29/12/04 <sup>30/12/04 4/1/05 5/1/05</sup> da Difensore  
**MARUSI GUARESCHI RODOLFO** nato a Salsomaggiore Terme il 20/01/1950  
Attualmente residente/detenuto a Parma Strada Argini Enza n. 103

**avente ad oggetto:**

Istanza revoca, annullamento o come meglio, dell'ordine di esecuzione della  
Procura Generale di Bologna del 23/12/04 R.Es. 76/98.

Prov. n° 76/98 Reg. Esec. P.G. Bologna

Rif. sent. C.A. Bologna: 14/11/96

Difensore di fiducia : Avv. Aniello Schettino del foro di Parma.

Altro Difensore di fiducia : Avv. Stefano Salimbene del foro di Sant'Ilario d'Enza

(RE) Via XXV Aprile Ovest n.2

Visti gli artt. 666 e segg. del C.P.P.

**FISSA**

Per il giorno **17/02/2005** alle ore 9,00 e segg. l'udienza in Camera di Consiglio  
nella quale la Corte prenderà in esame la richiesta suindicata. Avverte la  
persona sunnominata che potrà nominare un difensore di fiducia per questa fase;  
nonchè comparire personalmente e presentare le proprie deduzioni o memorie  
nel suo interesse, anche a mezzo del difensore; se detenuto, potrà fare istanza  
per essere sentito ai sensi dell'art 666 4° comma c.p.p.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale.

Bologna, li 11/01/2005

F.to IL CANCELLIERE

Dr.ssa G. Minervini

F.to IL PRESIDENTE

(Dr. Gian Paolo Ziccardi)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
BOLOGNA, LI 11/01/2005

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa G. Minervini